

DSA LO STUDIO E' UN DIRITTO DI TUTTI



Università
"G. D'ANNUNZIO"
Chieti - Pescara



Associazione Italiana
di Psicologia
*Sezione di Psicologia
dello Sviluppo e dell'Educazione*



CONVEGNO
I DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO

Normativa principale

- **LEGGE 8 OTTOBRE 2010 , N. 170**
- **DECRETO MIN. N. 5669 12 LUGLIO 2011**
- **LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**
- **DIRETTIVA B.E.S. 27.12.**

Legge 8 Ottobre 2010 , N. 170

Art. 2 Finalità per le persone con DSA

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) **favorire il successo scolastico**, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata **e promuovere lo sviluppo delle potenzialità**;
- c) **ridurre i disagi relazionali ed emozionali**;
- d) adottare **forme di verifica e di valutazione adeguate** alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionali.

Legge 8 Ottobre 2010 , N. 170

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di **appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) **l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) **l'introduzione di strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle **lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Legge 8 Ottobre 2010 , N. 170

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte **periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.**

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e **universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari.**

D. Min. n.5669 12 luglio 2011

Articolo 4 Misure educative e didattiche

3. In un'ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate *Linee guida*.
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione, da parte dell'alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

D. Min. n.5669 12 luglio 2011

Articolo 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

TAR Lombardia, Sezione Terza, 19 gennaio 2015, sent. n.194

.....Tale complesso di circostanze prova che, quanto meno fino al 12 marzo 2014, la famiglia non avesse conoscenza del PDP adottato il 19 novembre 2013, e, conseguentemente, che non vi è stata né partecipazione della famiglia del minore ricorrente alla sua predisposizione, né autorizzazione della famiglia alle misure dal PDP previste, da ciò derivando anche l'illegittimità degli atti di valutazione impugnati (limitatamente, secondo quanto anticipato, a quelli resi noti a parte ricorrente a correre dal giorno 8 marzo 2014" .

TAR Umbria, Sezione Prima, 10 settembre 2014, sent. n. 507/2014; cfr. TAR Lazio, Sezione III Bis, 20 febbraio 2014, sent. n. 10817; cfr. TAR Veneto, Sezione Terza, 6 maggio 2015, sent. n. 572; cfr. TAR Lombardia, Sezione Terza, 21 settembre 2012, sent. n. 2360).

Le affermazioni dell'Avvocatura sul limite intrinseco alle misure dispensative di non creare percorsi facilitati, sull'assenza di obblighi di predisporre prove equipollenti differenziate e sull'onere delle minori richieste nelle prove scritte, non appaiono condivisibili alla luce delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011..... La finalità, ivi riportata, di non creare percorsi immotivatamente facilitati, va letta nel più ampio contesto dell'aggiunta di una quota del 30% del tempo ordinario o della riduzione del materiale di lavoro onde evitare la penalizzazione dello studente di fronte ai compagni e tenere conto degli indici di prestazione dell'allievo” .

D. Min. n. 5669 12 luglio 2011

Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

TAR Piemonte, Sezione Seconda, 11 febbraio 2015, sent. n. 446

....sempre nelle misure dispensative è prevista, altresì, la programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa,la valutazione delle prove scritte ed orali con modalità che tengono conto del contenuto e non della forma. Ciò premesso ad avviso del Collegio la scuola nella fattispecie ha violato il protocollo di intervento previsto in materia di DSA, per avere considerato l'alunno alla stregua di un ragazzo "normale", utilizzando nei suoi confronti tecniche di insegnamento e metodi di valutazione ordinarie e non personalizzate)

TAR Lazio, Sezione Terza Bis, 28 ottobre 2014, sent. n. 10817

".....trova perciò luogo di considerazione la denuncia del ricorrente per la inadeguatezza e insufficienza dei mezzi fornitigli dalla scuola, lamenta di essere stato in sostanza valutato alla stregua di un normodotato anziché di soggetto affetto dagli specifici disturbi di apprendimento analiticamente descritti nella loro incidenza sui processi di apprendimento".

TAR Piemonte, Sezione Seconda, 11 febbraio 2015, sent. n. 446; cfr. TAR Toscana, Sezione Prima, 28 2.2013, sent. n. 346; TAR Umbria, Sezione Prima, 10 settembre 2014, sent. n. 507/2014)

l'errata valutazione del quadro psicopatologico, il non aver adeguatamente tutelato il diritto all'apprendimento e all'istruzione dell'alunno, hanno comportato una discriminazione rispetto agli alunni normodotati e comunque hanno privato l'alunno stesso delle opportunità che gli avrebbero consentito di recuperare il ritardo cognitivo nei confronti di questi ultimi" .

Linee guida

La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale.

La *didattica personalizzata* calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo;

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Le *misure dispensative* sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

Linee guida

4.4 Didattica per le lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di programmazione didattica si dovrà generalmente **assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte**

Linee guida

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno **dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte** e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Linee guida

5. La Dimensione Relazionale

Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una **scarsa percezione di autoefficacia e di autostima.**

Di contro, non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l'alunno e lo studente in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di "buona volontà", ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento.

TAR Toscana, Sezione I, 28 febbraio 2013, sent. 346.

MOTIVAZIONE

Come statuito anche dalla costante giurisprudenza, il giudizio di non ammissione *de quo* presenta “*le più vistose ed insanabili divergenze dalla normativa che governa la materia non dando invero alcun conto della misura e della qualità dell’apprezzamento concretamente riservato dal consiglio di classe all’incidenza del disturbo sul rendimento dell’alunno.....*”

TAR LOMBARDIA N. 07063/2010 REG.SEN. N. 02027/2010 REG.RIC.

.....la fondatezza delle censure proposte, in quanto la scuola, oltre a non avere attivato strumenti compensativi e dispensativi, ha disposto la non ammissione dell'interessato alla classe successiva sulla base di una motivazione del tutto insufficiente, perché non presenta alcuna considerazione, neppure sintetica, per la condizione personale dello studente e perciò riflette una ricostruzione solo parziale della fattispecie.

CODICE DISCIPLINARE DOCENTI

Le FONTI NORMATIVE allo stato attuale:

-**d. lgs.vo n. 165/2001** = norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

-**d. lgs.vo n. 150/2009** = in attuazione l. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.

-**T.U. D.P.R. n. 3/1957** = statuto degli impiegati civili dello Stato

-**CCNL SCUOLA 2006/2009** = contratto scuola vigente

-**d. lgs.vo n. 297/1994** = T.U. Istruzione

-**CCNL 15/07/2010** = contratto dirigenti scolastici

- **CC.MM. N. 9/2009 e n. 88/2010**

- **Circ. Funzione Pubblica n. 14/2010** = problematiche applicative relative al d.lgs.vo n. 150/2009

-**D.P.R. 16/04/2013, n. 62** = codice di comportamento Dipendenti pubblici (che modifica e sostituisce il prec. D.M. 28/11/2000).

PERSONALE DOCENTE: NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI (d. lgs.vo 150/09)

- Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo;
- Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa;
- Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertata dall'Amministrazione
- Omissis

Limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche in genere

Le valutazioni espresse dagli insegnanti in merito al rendimento scolastico degli studenti sono connotate da discrezionalità tecnica; il livello di apprendimento e di preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai suddetti organi, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

GRAZIE